

121829 15



LACORTESUPREMACASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. Giorgio SANTACROCE - Primo Presidente
- Dott. Massimo ODDO - Presidente di sezione
- Dott. Giovanni AMOROSO - Presidente di sezione R.G. 18082/15
- Dott. Vincenzo DI CERBO - Consigliere Cron. 21829
- Dott. Giuseppe NAPOLETANO - Consigliere Rep.
- Dott. Adelaide AMENDOLA - Consigliere Ud. 20.10.2015
- Dott. Giacomo TRAVAGLINO - Consigliere C.I.
- Dott. Stefano PETITTI - Consigliere Rel.
- Dott. Alberto GIUSTI - Consigliere

disciplinare avvocati
sospensiva

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

ipresentato e difeso dall'Avvocato Francesco Paolo Sisto per procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliato in Roma, via Ulpiano n. 29, presso lo studio dell'Avvocato Nunzia De Ce-
glia;

- ricorrente -

contro

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BARI;
PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

- intimati -

avverso la sentenza del Consiglio Nazionale Forense n. 21 del 2015, depositata in data 11 marzo 2015.

Udito l'Avvocato Francesco Paolo Sisto;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto de Augustinis, confermate in camera di consiglio dall'Avvocato Generale Dott. Umberto Apice, il quale chiede che la Corte, in camera di consiglio, accolga l'istanza, con le conseguenze di legge;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 ottobre 2015 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti.

430
15



RITENUTO

che l'Avvocato _____ a seguito di procedimento disciplinare scaturito dalla segnalazione dell'avvenuta richiesta di rinvio a giudizio per i reati di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 74 del 2000 (evasione imposte) e degli artt. 106 e 132 d.lgs. n. 385 del 1993 (effettuazione prestiti), e dopo che il procedimento penale era stato definito con sentenza di non luogo a procedere per intervenuta estinzione dei reati per prescrizione, veniva ritenuto responsabile dal COA di Bari della violazione dell'art. 15 cod. deon., per i fatti oggetto del rinvio a giudizio;

che nei suoi confronti veniva applicata la sanzione della cancellazione;

che il ricorso proposto dal _____ al CNF veniva rigettato con sentenza n. 21/15;

che il CNF, disattesa la richiesta di prescrizione dell'illecito avanzata dal P.G. in sede di udienza per effetto dell'art. 65, comma 5, della legge n. 247 del 2012, sul rilievo che le modifiche dell'ordinamento disciplinare non avrebbero interessato l'intero impianto del detto ordinamento, riteneva che correttamente il COA avesse utilizzato per la propria decisione il materiale acquisito nell'ambito del procedimento penale, sottoponendolo ad autonoma valutazione quanto all'attitudine probatoria sul piano disciplinare;

che il CNF riteneva, quindi, che la documentazione acquisita offrisse un sicuro riscontro alla sussistenza dell'illecito contestato;

che l'entità dell'evasione accertata (rilevante anche nella minore misura riconosciuta dal professionista) e il non contestato svolgimento dell'attività di prestito di denaro, davano fondamento, secondo il CNF, alla sanzione applicata;

che per la cassazione della sentenza del CNF il _____ ha proposto ricorso affidato a due motivi;

che con il primo si duole del fatto che il CNF non abbia dichiarato la prescrizione dell'illecito, pur se l'art. 65, comma 5, della legge n. 247 del 2012 prevede l'applicazione delle norme contenute nel nuovo codice de-



ontologico anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli all'incolpato;

che con il secondo motivo il ricorrente deduce la mancanza di prova degli illeciti addebitati, atteso che le risultanze acquisite dal procedimento penale non avevano avuto un vaglio in sede di contraddittorio con la parte e che il COA e il CNF hanno ritenuto di non ammettere le richieste istruttorie;

che sulla base di tali motivi il ricorrente sollecita l'adozione di un provvedimento in via d'urgenza con il quale si disponga la sospensione della sanzione disciplinare ai sensi dell'art. 36, comma 7, della legge n. 247 del 2012;

viste le conclusioni della Procura generale presso questa Corte.

CONSIDERATO

che il ricorso non appare manifestamente infondato quanto meno in relazione alla reiezione della richiesta di applicazione della disciplina di maggior favore, ai sensi della legge n. 247 del 2012, atteso che l'art. 22 del nuovo codice deontologico, approvato il 31 gennaio 2014 ed entrato in vigore il 15 dicembre 2014, non prevede più la sanzione della cancellazione, comminata al ricorrente;

che il ricorso appare suscettibile di positivo apprezzamento anche quanto alla mancata valutazione, da parte del CNF, degli effetti derivanti dalla entrata in vigore della legge n. 247 del 2012 sul regime della prescrizione applicabile al caso di specie, posto che l'art. 56 della citata legge fissa il termine di prescrizione dell'azione disciplinare in sei anni, elevabili, in caso di interruzione al massimo a sette anni e sei mesi, ai sensi dell'art. 65, comma 5, della medesima legge;

che, nella specie, la deduzione della intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare non appare manifestamente infondata, atteso che l'azione disciplinare è iniziata con delibera del 17 aprile 2002, comunicata il 26 aprile 2002, mentre il procedimento disciplinare risulta ancora pendente per effetto della impugnazione della sentenza del CNF;



che, d'altra parte, l'orientamento seguito dal CNF in ordine alla interpretazione dell'art. 65, comma 5, della legge n. 247 del 2012 contrasta con la sentenza di queste Sezioni Unite n. 3023 del 2015, secondo cui «in tema di giudizi disciplinari nei confronti degli avvocati, le norme del codice deontologico forense approvato il 31 gennaio 2014 si applicano anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l'incolpato, avendo l'art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, recepito il criterio del *favor rei*, in luogo del criterio del *tempus regit actum*»;

che il *periculum in mora* è insito nella natura della sanzione applicata (cancellazione);

che, dunque, l'istanza di sospensione va accolta.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte, pronunciando a Sezioni Unite, *accoglie* l'istanza e dispone la sospensione della sanzione disciplinare di cui alla impugnata sentenza del Consiglio Nazionale Forense.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte suprema di cassazione, in data 20 ottobre 2015.

Il Presidente

Giorgio Fautore

IL CANCELLIERE
Paola Francesca CAMPOLI



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
27 OTT 2015
IL CANCELLIERE
Paola Francesca CAMPOLI